PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL GRUPPO DI CITTADINI ATTIVI AVENTE AD OGGETTO LA CURA DELLA PORZIONE RECINTATA DEL GIARDINO PUBBLICO SITO IN VIA FAGNANO ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 30

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c) La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d) La Città di Torino è proprietaria del giardino pubblico sito in via Fagnano all'altezza del numero civico 30;
- e) con comunicazione acquisita a protocollo dell'Ufficio Beni Comuni al nr. 2629 in data 2 Novembre 2021, conservata agli atti della Città, il gruppo di cittadini avente come capofila le Signore Paola Garberoglio e Marisa Rodofile, ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata ad assumersi la cura e la gestione di parte della porzione recintata del giardino pubblico di via Fagnano 30 impegnandosi ad organizzare l'area per favorirne l'utilizzo come spazio dedicato allo sgambamento dei cani, a mantenere tale spazio in condizioni di decoro e pulizia e ad occuparsi della copertura delle buche eventualmente scavate dagli animali.
- f) La proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art.13 del Regolamento.
- g) Il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 23 Novembre 2021, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia il Dirigente d'Area della Circoscrizione 4 Dr. Umberto Magnoni.
- h) L'istruttoria prevista dal 3° comma dell'art. 13 del Regolamento si è conclusa positivamente.

Tutto ciò premesso,

TRA

La Città di Torino - Area Circoscrizionale 4-5, C.F. e P. IVA 00514490010, con sede in Torino, via Servais 5, nella persona del Dirigente d'Area Umberto Magnoni nato il 25 Fobbraio 1888 a Torino, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina della Sindaca della Città di Torino in data 21 Ottobre 2020 n. prot. 16633 e successivo provvedimento di proroga in data 13 Maggio 2021 prot. n. 8407;

Ε

ed il gruppo di cittadini avente come capofila le Signore:
Paola Garberoglio, residente in Torino, via Avellino 25, C.F. CRDPLASSI IS 1221SP,
Marisa Rodofile, residente in Torino, via Principassa Clatildo 27, C.F. RDFMONTCHOOLE 152.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

- 1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il gruppo di cittadini per la cura e la pulizia del giardino e dell'area recintata (area cani) sito in via Fagnano 30 meglio definito nella planimetria parte integrante del presente patto.
- 2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
- 3. Gli obiettivi del patto si possono ricomprendere nelle attività di cura e buona manutenzione dell'area in argomento.

Art. 2 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.

Il presente patto di collaborazione (in seguito patto) definisce e disciplina la modalità di collaborazione tra la città di Torino e il gruppo di cittadini avente come capofila le Signore:

- Paola Garberoglio, residente in Torino, via Avellino 25, O.F. GREF LAGORIO EL FISIT
- Marisa Rodofile, residente in Torino, via Principassa Statilda 97, C.F.

per la cura e la pulizia della porzione recintata del giardino sito in via Fagnano 30 meglio definito nella planimetria parte integrante del presente patto.

In particolare il gruppo di cittadini si occuperà:

per l'intero giardino:

- della preparazione e collocamento di cartelli con richiami ed indicazioni circa la pulizia ed il corretto utilizzo dell'area.
- della cura dell'area verde con piantumazione di piantine e fiori (escluso lo sfalcio erba che rimarrà in carico alla Circoscrizione),
- della colmatura di buche,
- in prospettiva e qualora fossero reperito fondi tramite sponsor, della collocazione di giochi per bambini

per la porzione recintata ad area cani:

- dell'attività di pulizia dell'area dalle deiezioni canine,
- della sensibilizzazione dei frequentatori su tale aspetto,
- della colmatura delle buche eventualmente scavate dai cani,
- della coloritura delle panchine e dei cubi di cemento per ravvivare il luogo,
- del reperimento fondi per acquisto reti da collocare a garanzia della sicurezza dei frequentatori (non solo animali) lungo il lato del fiume,
- del reperimento fondi per acquisto materiale e riparazione recinzioni e cancelli dell'area, collocati a garanzia della sicurezza dei frequentatori (non solo animali).
- della preparazione e collocamento di cartelli con richiami ed indicazioni circa la pulizia ed il corretto utilizzo dell'area.

La Città - Area Circoscrizionale 4-5 non sosterrà onere alcuno per lo svolgimento delle attività sopra elencate e non sarà tenuta alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, cartellonistica, attrezzi, sementi, vernici, materiale per pittura, cestini e sacchetti per la raccolta rifiuti.

La Città - Area Circoscrizionale 4-5 si impegna a garantire l'attività di comunicazione e informazione dell'iniziativa attraverso il proprio sito Internet.

I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI. REQUISITI ED IDONEITÀ

Il gruppo di cittadini individua i volontari che svolgeranno le varie attività tenendo debito conto delle finalità del presente accordo, delle caratteristiche e delle attitudini degli stessi volontari.

Art. 4 RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, il gruppo di cittadini risponde, come indicato dal Regolamento dei beni comuni all'art. 28, assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;

Il gruppo di cittadini è responsabile, in solido, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, delle azioni realizzate nell'ambito del presente patto e risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, nell'esercizio della propria attività, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città;

Ogni danno che il gruppo di cittadini dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del patto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità;

Sono ad esclusivo carico del gruppo di cittadini tutte le azioni indicate in dettaglio al precedente art. 2 compresa l'osservanza alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, all'abolizione delle barriere architettoniche e della tutela dell'igiene e sicurezza nell'ambito del luogo di lavoro.

I lavori di sistemazione, pulizia, cura, adeguamento, manutenzione e ogni attività in genere dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona.

Ogni intervento tecnico sulla struttura, (esclusa la manutenzione ordinaria), dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città.

Il gruppo di cittadini non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In relazione al rischio specifico connesso allo svolgimento delle attività oggetto del presente patto, il gruppo di cittadini garantisce che i propri componenti sono e saranno coperti da polizza assicurative per la responsabilità civile verso terzi, per danni provocati a persone o cose nella gestione della struttura.

Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:

- a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
- individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
- c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona della Signora Paola Garberoglio la supervisora cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

Art. 5 PUBBLICITA' DEL PATTO

Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

Art. 6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:

- o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
- o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

Art. 7 DURATA E SCADENZA DEL PATTO

Il patto ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere rinnovato previa richiesta alla Città - Area Circoscrizionale 4-5 e contestuale verifica della puntuale attuazione degli impegni assunti dal gruppo di cittadini in questione. Le Parti potranno rinnovare il patto mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.

Art. 8 CONDIZIONI RISOLUTIVE

- 1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alla seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i componenti del gruppo di cittadini e/o per soggetti terzi;
- 2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga il gruppo di cittadini a rimettere immediatamente il bene oggetto del patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 9 RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

- 1. La Città Area Circoscrizionale 4-5 può recedere dal presente patto per circostanziati motivi di interesse pubblico sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
- 2. L'Associazione può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
- 3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione in forma scritta all'altra Parte, effettuata senza formalità e pubblicata sul sito Internet. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

Art. 11 SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico del gruppo di cittadini. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12 DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al soggetto convenzionato e contenuti nel presente atto sono oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini del presente patto, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.
Torino,
Per il gruppo di cittadini
Per la Città - Area Circoscrizionale 4-5